

Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

(Ordinanza sull'attestazione di partecipazioni di collaboratore, OParC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 129 capoverso 1 lettera d e l'articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza stabilisce quali indicazioni il datore di lavoro deve fornire alle autorità di tassazione nell'attestazione concernente le partecipazioni di collaboratore:

- a. al momento dell'acquisto di partecipazioni di collaboratore;
- b. al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro derivante da queste partecipazioni.

² L'ordinanza si applica a:

- a. azioni, buoni di godimento, buoni di partecipazione, quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che conferiscono ai collaboratori diritti patrimoniali o diritti societari nei confronti del datore di lavoro, della sua società madre o di un'altra società del gruppo (azioni di collaboratore);
- b. opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni improprie di collaboratore.

Art. 2 Periodo di maturazione

Nella presente ordinanza si considera periodo di maturazione il periodo che intercorre tra la consegna di una partecipazione di collaboratore e l'insorgenza del diritto di esercizio.

Art. 3 Diritto di esercizio

Il diritto di esercizio sorge:

RS

¹ RS 642.11

- a. al momento dell'acquisizione irrevocabile del diritto (maturazione); o
- b. al termine del periodo di attesa, se questo scade dopo il periodo di maturazione.

Sezione 2: Contenuto dell'attestazione

Art. 4 Attestazione concernente azioni di collaboratore

Le attestazioni concernenti azioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore;
- b. la data di acquisto delle azioni di collaboratore;
- c. il valore venale delle azioni di collaboratore quotate oppure il valore formulare delle azioni di collaboratore non quotate al momento dell'acquisto;
- d. la durata di eventuali periodi di attesa;
- e. il prezzo di acquisto convenuto;
- f. il numero di azioni di collaboratore acquisite;
- g. il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario.

Art. 5 Attestazione concernente opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore

¹ Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore che vengono tassate al momento della consegna devono contenere per analogia le indicazioni di cui all'articolo 4.

² Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore che vengono tassate al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. al momento della consegna:
 - 1. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore,
 - 2. la data di consegna delle partecipazioni di collaboratore,
 - 3. la data dell'insorgenza del diritto di esercizio,
 - 4. il numero di partecipazioni di collaboratore acquisite.
- b. al momento dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione in azioni di collaboratore:
 - 1. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore,
 - 2. la data dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione,
 - 3. il valore venale della relativa azione quotata o il valore formulare della relativa azione non quotata, al momento dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione,

4. il prezzo convenuto per l'esercizio, la vendita o la conversione,
5. il numero di partecipazioni di collaboratore vendute, convertite o sulle quali è stato esercitato il diritto,
6. il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario.

Art. 6 Attestazione dei diritti su partecipazioni improprie di collaboratore

Le attestazioni concernenti indennizzi in contanti derivanti da partecipazioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore;
- b. la data del pagamento;
- c. l'entità dell'importo pagato e attestato nel certificato di salario.

Art. 7 Attestazione in caso di arrivo del collaboratore

¹ Se al collaboratore sono state accordate, durante il periodo in cui risiedeva all'estero, opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore, che egli ha realizzato in Svizzera dopo l'arrivo nel nostro Paese, il datore di lavoro svizzero, oltre alle attestazioni previste agli articoli 5 e 6, deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. il numero di giorni del periodo di maturazione durante i quali il collaboratore risiedeva in Svizzera;
- b. il vantaggio valutabile in denaro.

² Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

(vantaggio complessivo valutabile in denaro * numero di giorni di residenza in Svizzera durante il periodo di maturazione) / numero di giorni dell'intero periodo di maturazione.

Art. 8 Attestazione in caso di partenza del collaboratore

¹ Se al collaboratore sono state accordate, durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera, opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore, che egli ha realizzato all'estero dopo la partenza dalla Svizzera, il datore di lavoro svizzero è tenuto a:

- a. comunicare la realizzazione;
- b. attestare il numero di giorni del periodo di maturazione durante i quali il collaboratore risiedeva in Svizzera;
- c. attestare il vantaggio valutabile in denaro; e
- d. versare l'imposta alla fonte conformemente all'articolo 100 capoverso 1 lettera d LIFD.

² Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

(vantaggio complessivo valutabile in denaro * numero di giorni di residenza in Svizzera durante il periodo di maturazione) / numero di giorni dell'intero periodo di maturazione.

³ Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione all'autorità fiscale cantonale del Cantone in cui ha sede, che a sua volta la trasmetterà al Cantone in cui il collaboratore ha avuto il suo ultimo domicilio.

⁴ Se in Svizzera detiene unicamente uno stabilimento d'impresa, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione alle autorità fiscali cantonali del Cantone in cui lo stabilimento d'impresa è situato. In presenza di più stabilimenti d'impresa, lo stabilimento che contabilizza gli stipendi trasmette le comunicazioni all'amministrazione cantonale delle contribuzioni a cui fa riferimento.

Sezione 3: Casi speciali

Art. 9 Scadenza anticipata del periodo di attesa per azioni di collaboratore

¹ Se le azioni di collaboratore divengono liberamente disponibili prima del termine del periodo originario di attesa, al momento della liberazione risulta un reddito supplementare da attività lucrativa.

² Il reddito supplementare da attività lucrativa va calcolato considerando il valore venale o formulare al momento della liberazione e il periodo di attesa residuo.

³ Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

$(x - x / 1,06^n)$, dove (x) corrisponde al valore venale o formulare dell'azione al momento della scadenza anticipata del periodo di attesa, mentre (ⁿ) corrisponde al numero degli anni di attesa residui al momento della scadenza anticipata del periodo di attesa.

⁴ Le attestazioni del reddito supplementare da attività lucrativa in seguito a scadenza anticipata del periodo di attesa devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore;
- b. la data del termine ordinario del periodo di attesa;
- c. la data del termine anticipato del periodo di attesa;
- d. la riduzione per il periodo di attesa residuo (arrotondato a tre cifre decimali);
- e. il valore venale o formulare dell'azione di collaboratore in caso di scadenza del periodo di attesa;
- f. il vantaggio valutabile in denaro per ogni azione di collaboratore;
- g. il numero di azioni di collaboratore;
- h. il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario.

Art. 10 Restituzione di azioni di collaboratore

¹ Se alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti a restituire le azioni di collaboratore al datore di lavoro senza risarcimento o al di sotto del loro valore venale attuale, i collaboratori possono far valere la deduzione fiscale calcolata sulla base della differenza tra il valore venale o formulare al momento della restituzione e il prezzo di restituzione.

² L'entità della deduzione fiscale va calcolata secondo la seguente formula:

$(x / 1,06^n - y)$, dove (x) corrisponde al valore venale o formulare dell'azione di collaboratore al momento della restituzione, (y) al prezzo di restituzione, mentre (ⁿ) corrisponde al numero degli anni di attesa residui al momento della restituzione.

³ Il datore di lavoro è tenuto ad attestare tale deduzione fiscale al collaboratore.

⁴ Se l'importo restituito supera il valore venale attuale o il valore formulare, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L'attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 4.

Art. 11 Collaboratori con domicilio all'estero

¹ Gli articoli 7 e 8 non si applicano alle persone soggette all'imposizione alla fonte ai sensi degli articoli 91 e 97 LIFD.

² Queste persone sono soggette all'imposizione alla fonte con aliquote ordinarie per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore (art. 85 LIFD).

Art. 12 Membri dell'amministrazione o della direzione con domicilio all'estero

¹ Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai membri dell'amministrazione o della direzione ai sensi dell'articolo 93 LIFD.

² Queste persone sono soggette all'imposizione alla fonte ai sensi dell'articolo 93 capoverso 3 LIFD per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore.

Art. 13 Realizzazione di opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Se i vantaggi valutabili in denaro provenienti da opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore sono realizzati in un momento in cui non sussiste più alcun rapporto di lavoro tra il collaboratore beneficiario e il datore di lavoro, quest'ultimo deve trasmettere una copia dell'attestazione all'autorità fiscale cantonale del Cantone di domicilio del collaboratore.

Sezione 4: Classificazione delle partecipazioni di collaboratore e ulteriori indicazioni

Art. 14 Classificazione delle partecipazioni di collaboratore

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può assegnare le partecipazioni di collaboratore alle categorie menzionate all'articolo 1 capoverso 2 e pubblicarne l'elenco.

Art. 15 Ulteriori indicazioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità fiscali cantonali possono richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni a complemento delle indicazioni previste nella presente ordinanza, qualora sia necessario ai fini dell'imposizione regolamentare dei proventi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ La presente ordinanza si applica alle partecipazioni di collaboratore assegnate ai collaboratori dopo la sua entrata in vigore.

² Alle partecipazioni di collaboratore assegnate ai collaboratori prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma realizzate soltanto dopo la sua entrata in vigore, si applicano gli obblighi di attestazione previsti dalla presente ordinanza. Sono eccettuati i casi in cui gli obblighi di attestazione sono stati disciplinati in modo vincolante prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza con l'autorità fiscale del Cantone in cui il datore di lavoro detiene la sede o lo stabilimento d'impresa.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

... 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,